

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 23/2011.

Presupposto dell'Imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto, così come definite dalla vigente legislazione, che offrono alloggio.

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere
- Affittacamere
- Bed & breakfast
- Agriturismi
- Campeggi
- Villaggi turistici
- Aree di sosta
- Parchi di vacanza
- Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva
- Case per ferie
- Ostelli per la gioventù
- Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione
- Case e appartamenti per vacanze
- Residenze d'epoca
- Residence
- Alloggi ad uso abitativo locati da imprese turistiche esclusivamente per finalità turistiche.
- Rientrano inoltre gli immobili di cui all'art. 70 della L.R Toscana 86/2016 e di cui all'art. 4 D.L 50/2017 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 della L 96/2017.

L'imposta si applica dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno. A ciascun anno corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Ricadono nel periodo di imposta i soggiorni ed i pernottamenti iniziati dopo la mezzanotte del 31 maggio e conclusi prima della mezzanotte del 30 settembre.

ART. 2 – DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare direttamente o indirettamente i seguenti interventi a favore del turismo:

- Gestione del sistema dei parchi, dei musei e delle aree naturali e protette di interesse locale;
- Promozione della ricettività locale;
- Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti d'eccellenza anche in ambito intercomunale;
- Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica;
- Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali rilevanti per l'attrazione turistica;
- Sviluppo di punti di accoglienza e sportelli per il turismo;
- Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli Enti locali;

- Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso strutture ricettive nei periodi di bassa stagione;
- Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
- Implementazione dei servizi di prossimità agli operatori del settore ed attivazione di una rete dedicata ai servizi al turista al fine di aumentare la competitività e l'attraibilità del territorio.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risultano iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Piombino (APR).

ART. 4 – SOGGETTI RESPONSABILI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Soggetti responsabili degli adempimenti tributari di riscossione, di versamento e di dichiarazione sono i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi.

I gestori delle strutture ricettive, in aggiunta ai prezzi ed alle tariffe correntemente praticate, applicano le tariffe dell'Imposta di soggiorno deliberate dal Comune di Piombino.

Il soggetto passivo che gode a qualsiasi titolo di benefici che comportano il ritardo del pagamento del corrispettivo di soggiorno, in ogni caso deve versare l'imposta dovuta al termine del soggiorno.

Per ciascun anno d'imposta entro il giorno 15 del mese di ottobre, i gestori delle strutture ricettive riversano al Comune creditore le somme riscosse dai soggetti passivi e comunicano il riepilogo cumulativo dei pernottamenti. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica tramite l'accesso al portale web indicato dal Comune. A tal fine tutte le strutture ricettive di cui all'articolo 1 devono richiedere al Comune l'abilitazione per l'accesso al suddetto portale.

La comunicazione contiene, per totali, il numero dei soggiornanti, i giorni di durata del pernottamento e l'ammontare dell'imposta riscossa nell'anno di riferimento, con distinta evidenza, per tipologia, del numero dei soggiornanti ed i giorni di durata del pernottamento degli aventi diritto alle esenzioni deliberate.

I dati da comunicare devono essere riferiti a ciascuna struttura ricettiva gestita. A tal fine per singola struttura ricettiva si deve intendere quella struttura, ancorché complessa e/o con diversi servizi alla clientela, che per caratteristiche fisiche o di ubicazione e per caratteristiche gestionali assuma un'autonoma ed unitaria rilevanza funzionale.

La Giunta Comunale può altresì ampliare il contenuto della comunicazione annuale.

Art. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Le tariffe dell'Imposta di soggiorno sono determinate dalla Giunta per categoria alberghiera e fra un minimo di 0,50 euro e un massimo di 5 euro. La Giunta Comunale può altresì deliberare misure incentivanti e/o premiali per soggiorni di durata superiore a quindici giorni consecutivi.

ART. 6 - ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori entro il dodicesimo anno di età (non compiuto);
- b) I familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso strutture ricettive di cui all'art. 1;
- c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
- d) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità

pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

e) Le gite scolastiche;

f) I pernottamenti oltre il quindicesimo giorno consecutivo;

g) I soggetti con certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3, (e con analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri) e un accompagnatore.

La ricorrenza delle condizioni per le esenzioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* deve essere dichiarata dal soggetto passivo richiedente in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere effettuati e pagati per soggiorni nominativi e consecutivi oltre la soglia dei quindici giorni, la sopravvenuta interruzione del soggiorno prima della decorrenza di detta soglia e la sua ripresa entro il periodo originario di prenotazione, non ne pregiudicano la continuità ai fini dell'esenzione di cui alla lettera *f)*.

Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere che consentono la disponibilità di soggiornare liberamente, durante un determinato lasso di tempo superiore alla soglia dei quindici giorni, il soggiorno si intende effettuato consecutivamente per un periodo superiore a quindici giorni e pertanto ricorre la condizione di esenzione di cui alla lettera *f)*. Per ciascun soggetto soggiornante, risultante dal contratto o dalla disponibilità massima dei posti letto o da altro elemento oggettivo, se non già esentato ai sensi delle precedenti *lettere*, si applica la tariffa riferita a quindici giorni di soggiorno, indipendentemente dall'effettivo riscontro dei pernottamenti effettuati.

ART. 7– DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n. 296. I controlli possono essere effettuati utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, compreso l'istituto dell'*accertamento induttivo*.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

a) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

I gestori delle strutture ricettive devono adempiere a quanto previsto ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* entro 60 giorni.

ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni concernenti le disposizioni dell'art. 7 si applica una sanzione amministrativa da euro 200 a euro 500.

ART. 9 – RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse con le modalità previste dai regolamenti comunali.

ART. 10 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dai gestori delle strutture ricettive entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento di importi superiori rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 5,00.

ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno.

Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art 12 – ISTANZE DI INTERPELLO E CHIARIMENTI

I gestori delle strutture ricettive possono chiedere al Comune chiarimenti in ordine alla concreta applicazione dell'Imposta prospettando eventualmente anche una soluzione interpretativa. Il Comune, a mezzo del Funzionario responsabile di cui all'art. 11, risponde entro 30 giorni.

ART. 13 – DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'applicazione dell'Imposta di soggiorno decorre dall'inserimento negli elenchi della Regione Toscana delle località turistiche e città d'arte.